

**Legge federale
sulla soppressione della Commissione
federale di condono dell'imposta federale diretta
(Legge sul condono dell'imposta)**

Avamprogetto

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005² sul Tribunale federale

Art. 42 cpv. 2 secondo periodo

² ... Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante ai sensi degli articoli 83 lettera m o 84, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.

Art. 83 lett. m

Il ricorso è inammissibile contro:

- m. le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi, salvo quelle concernenti il condono dell'imposta federale diretta oppure dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se si tratta di un caso particolarmente importante;

Art. 132a (nuovo) Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

La procedura di ricorso contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge è disciplinata dal diritto anteriore.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta

Art. 102 cpv. 4

Abrogato

¹ FF 2012 ...
² RS 173.110
³ RS 642.11

Art. 103 cpv. 1 lett. e (nuova)

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni può in particolare:

- e. esigere che le siano notificate le decisioni, comprese quelle su reclamo e su ricorso, concernenti le domande di condono dell'imposta federale diretta.

Art. 167 **Condizioni**

¹ Ai contribuenti caduti nel bisogno, per i quali il pagamento dell'imposta o dell'interesse costituirebbe un grave rigore, gli importi dovuti possono essere condonati del tutto o in parte. Le multe e il relativo recupero d'imposta sono condonati soltanto in casi eccezionali particolarmente motivati.

² L'autorità di condono non entra nel merito di domande di condono presentate dopo la notificazione del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 della LF dell'11 apr. 1889⁴ sulla esecuzione e sul fallimento).

³ Trattandosi di imposta alla fonte, può presentare la domanda di condono soltanto il soggetto fiscale della prestazione imponibile o il rappresentante contrattuale da lui designato. Al debitore della prestazione imponibile non spetta tale diritto.

⁴ Il Dipartimento federale delle finanze precisa in un'ordinanza le condizioni del condono, i motivi di esclusione e la procedura.

Art. 167a (nuovo) **Motivi di esclusione**

¹ Il condono è negato del tutto o in parte se il contribuente non ne appare degno alla luce del suo comportamento.

² Il contribuente è considerato indegno di condono in particolare se:

- a. viola in modo grave o ripetuto gli obblighi nella procedura di tassazione in modo da rendere impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;
- b. alla scadenza del credito fiscale non esegue pagamenti né costituisce riserve nonostante disponga di mezzi a tale scopo;
- c. rinuncia senza gravi motivi e volontariamente a un reddito o un patrimonio oppure conduce un tenore di vita superiore alle proprie capacità, causando in tal modo o in modo simile, per leggerezza o grave negligenza, la propria incapacità finanziaria;
- d. durante il periodo oggetto della domanda ha privilegiato altri creditori di pari rango.

Art. 167b (nuovo) **Autorità di condono**

¹ L'autorità competente per il condono dell'imposta cantonale sul reddito e sull'utile (autorità di condono) decide anche sulla domanda di condono dell'imposta federale diretta.

² I Cantoni disciplinano la procedura nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti. Ciò si applica anche alla procedura di condono nei casi di imposta alla fonte.

Art. 167c (nuovo) Contenuto della domanda di condono

La domanda di condono deve essere presentata per scritto, essere motivata e contenere i mezzi di prova necessari. Deve esporre la situazione di bisogno a motivo della quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa costituirebbe un grave rigore.

Art. 167d (nuovo) Diritti e obblighi procedurali del richiedente

¹ Per il richiedente valgono i diritti e gli obblighi procedurali previsti dalla presente legge. Egli deve informare in maniera esauriente l'autorità di condono sulle sue condizioni economiche.

² Se il richiedente, nonostante ingiunzione e diffida, non soddisfa gli obblighi procedurali, l'autorità di condono non entra nel merito della domanda.

³ La procedura amministrativa e la procedura di reclamo davanti all'autorità di condono sono gratuite. Le spese possono però essere addossate del tutto o in parte al richiedente che abbia presentato una domanda manifestamente infondata.

Art. 167e (nuovo) Mezzi d'indagine dell'autorità di condono

L'autorità di condono dispone di tutti i mezzi d'indagine previsti dalla presente legge.

Art. 167f (nuovo) Rimedi giuridici

¹ Il richiedente può impugnare la decisione di condono dell'imposta federale diretta con gli stessi rimedi giuridici ammessi dalla legislazione cantonale contro la decisione di condono dell'imposta cantonale sul reddito e sull'utile.

² L'autorità di condono e l'Amministrazione federale delle contribuzioni possono interporre ricorso davanti all'autorità cantonale competente indipendente dall'amministrazione contro la decisione di condono, contro una decisione su reclamo o contro una decisione su ricorso amministrativo.

³ Gli articoli 132–135 e 140–145 si applicano per analogia.

⁴ Il richiedente, l'autorità di condono e l'Amministrazione federale delle contribuzioni possono interporre ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale contro la decisione dell'ultima autorità cantonale, sempre che si tratti di un caso particolarmente importante.

Art. 205d (nuovo) Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

¹ L'autorità cantonale di condono decide sulle domande di condono dell'imposta federale diretta che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono pendenti presso la Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta oppure presso l'autorità cantonale competente per proposta a tale commissione.

² La procedura di reclamo e di ricorso contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge è disciplinata dal diritto anteriore.

Art. 207b (nuovo) Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

¹ L'autorità cantonale di condono decide sulle domande di condono dell'imposta federale diretta che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono pendenti presso la Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta oppure presso l'autorità cantonale competente per proposta a tale commissione.

² La procedura di reclamo e di ricorso contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge è disciplinata dal diritto anteriore.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 73 cpv. 1

¹ Le decisioni cantonali d'ultima istanza su cause di diritto pubblico concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo I, nonché quelle concernenti il condono dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile, possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale federale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 642.14

⁶ RS 173.110